

X FORUM BILANCIO- 15 FEBBRAIO 2019 ORE 06:00

Fiscalità di bilancio: verso la nuova imposta sui servizi digitali

Piergiorgio Valente - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

Quali sono le novità che hanno interessato il campo della fiscalità sia a livello nazionale sia in ambito internazionale? E quali sono gli sviluppi attesi? Il X Forum Bilancio, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, in programma a Milano il 28 febbraio 2019 presso Assolombarda, sarà l'occasione per approfondire le proposte europee per la tassazione dell'economia digitale, la nuova imposta sui servizi digitali, la cui introduzione è stata prevista dalla legge di Bilancio 2019, e le novità sul transfer pricing.

L'**imposta sui servizi digitali (ISD)** prevista dalla legge di Bilancio 2019 recepisce quanto indicato dalla Commissione europea con la proposta di direttiva COM(2018) 148 del 21 marzo 2018, non ancora attuata all'interno dell'Unione Europea per il mancato raggiungimento dell'unanimità tra gli Stati membri UE.

È uno dei temi di cui si parlerà nel corso del **X Forum Bilancio**, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con ANDAF, in programma a Milano il 28 febbraio 2019.

[Scopri di più!](#)

Dalla proposta di web tax europea alla previsione dell'ISD

Sono soggetti passivi dell'ISD i soggetti esercenti **attività d'impresa** che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, conseguono congiuntamente:

- un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro;
- un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali tassativamente elencati, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro.

In considerazione dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'ISD, dovuta nella misura del **3%** sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre, vengono **escluse** dall'applicazione dell'imposta in questione le **imprese di medio-piccola dimensione**.

I **requisiti** richiesti per l'applicazione dell'ISD richiamano quanto stabilito dalla proposta di direttiva COM(2018)148 final, che si applica alle imprese con ricavi a livello mondiale superiori a 750 milioni di euro e ricavi prodotti nell'Unione Europea superiori a 50 milioni di euro.

Leggi anche [Web tax: disciplina italiana ed europea a confronto](#)

Sotto il profilo oggettivo l'ISD si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi digitali tassativamente previsti dalla normativa italiana:

- a) veicolazione su un'interfaccia digitale di **pubblicità** mirata agli utenti della medesima interfaccia (ad esempio sito internet);
- b) messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente un'interazione tra gli utenti, al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (ad es. forum o social network);
- c) trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Il concetto di “significant digital presence” a livello OCSE e UE

Il modello di Convenzione OCSE non prevede in maniera esplicita i criteri necessari per qualificare una **presenza digitale significativa** all’interno di un territorio; pertanto è necessario riferirsi a quanto evidenziato all’interno del documento “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report” in base al quale occorre tenere conto:

- dei ricavi derivanti da vendite che prescindono dalla presenza fisica sul territorio;
- dell’utilizzo di elementi e dati riguardanti gli utenti fruitori dei servizi (e.g. acquisizione e monitoraggio dei dati);
- della realizzazione di un guadagno attraverso la vendita dei dati, utilizzo di pubblicità mirata e selezionata per ogni utente, conclusione di contratti di vendita inerenti il business.

Con riferimento all’individuazione di una “**significant digital presence**” è intervenuta l’Unione Europea la quale, in data 15 marzo 2018, ha approvato, con emendamenti, le proposte di Direttive CCTB e CCCTB. Tra gli emendamenti apportati alla proposta di Direttiva CCTB, vengono in rilievo i criteri che consentono di individuare una “presenza digitale significativa” all’interno di uno Stato membro:

- almeno **1.000 utenti individuali** registrati mensilmente, domiciliati in uno Stato membro diverso dalla giurisdizione in cui il contribuente è residente a fini fiscali, si sono collegati alla piattaforma digitale del contribuente o l’hanno visitata;
- sono stati conclusi almeno **1.000 contratti digitali** al mese con consumatori o utenti domiciliati in una giurisdizione diversa da quella di residenza in un esercizio fiscale;
- il volume di contenuti digitali raccolti dal contribuente in un esercizio fiscale supera il 10 % dei contenuti digitali complessivi memorizzati dal gruppo.

Il successivo intervento a livello europeo in materia è rappresentato dalla proposta di direttiva COM(2018) 147 che prevede l’integrazione, nell’attuale nozione di stabile organizzazione, del concetto di “presenza digitale significativa” diretta a individuare un nesso imponibile in una giurisdizione.

Nello specifico, esiste una “**presenza digitale significativa**” in uno Stato membro se sono soddisfatti uno o più dei seguenti criteri:

- i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali a utenti in una giurisdizione superano 7.000.000 di euro in un periodo d’imposta;
- il numero di utenti di un servizio digitale in uno Stato membro supera i 100.000 in un periodo d’imposta;
- il numero di contratti commerciali per servizi digitali supera i 3.000.

Transfer pricing: normativa nazionale in linea con le raccomandazioni OCSE

Nel corso del Forum Bilancio verranno anche approfondite le novità che nello scorso anno hanno interessato la disciplina del transfer pricing, come modificata a seguito del D.L. n. 50/2017 con particolare riguardo alla pubblicazione dei seguenti documenti:

- D.M. 14 maggio 2018 recante le linee-guida per l’applicazione delle disposizioni sui prezzi di trasferimento il quale recepisce le indicazioni fornite in materia dall’OCSE;
- provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30 maggio 2018 che illustra le modalità di presentazione dell’istanza da parte del contribuente per il riconoscimento della variazione in diminuzione in Italia a seguito di una rettifica in aumento all’estero definitiva dei prezzi di

trasferimento.

Leggi anche [Transfer pricing e analisi di comparabilità: questioni ancora da chiarire](#)

Sul tema è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale grandi contribuenti, in risposta all'[interpello n. 60/2018](#), pubblicata il 2 novembre 2018, chiarendo che gli aggiustamenti periodici riconosciuti da una società a favore di una consociata, al fine di adeguare i prezzi di trasferimento infragruppo rispetto al principio di libera concorrenza, sono irrilevanti ai fini Iva in quanto non hanno natura di corrispettivo.